REGOLAMENTO (CEE) N. 471/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo a talune disposizioni transitorie applicabili nei nuovi Stati membri nel settore dei semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e gli adattamenti dei trattati [2], in particolare l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando che occorre organizzare nelle migliori condizioni, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime in vigore per i semi di colza e di ravizzone al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [3],

considerando che, per evitare che i semi importati in un nuovo Stato membro anteriormente al 1° febbraio 1963 e originari di paesi diversi dai nuovi Stati membri possano fruire indebitamente, dopo tale data, dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE o della restituzione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, è opportuno disporre che chiunque sia in possesso di una determinata quantità minima di semi debba dichiarare agli organismi competenti del nuovo Stato membro interessato il quantitativo detenuto il 31 gennaio 1973 e pagare una cauzione su di esso, eccezion fatta per il quantitativo per il quale venga dimostrato che è stato raccolto nei nuovi Stati membri durante la campagna 1972/1973; che tale cauzione deve essere svincolata quando venga fornita la prova che i semi sono stati assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [4], o che essi non possono più beneficiare dell'integrazione;

considerando che si potrebbe pure raggiungere il sud detto obiettivo rinunciando al regime consistente nella dichiarazione dei quantitativi detenuti il 31 gennaio 1973, con relativa costituzione di un deposito cauzionale, ed instaurando in sua vece un sistema di controllo su tutti i semi di colza e di ravizzone importati; che siffatto sistema di controllo si applica in Danimarca durante la campagna 1972/1973;

considerando che occorre evitare che l'integrazione e la restituzione all'esportazione vengano concesse nei nuovi Stati membri per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione originaria che siano esportati verso i nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Chiuque sia in possesso, in Irlanda o nel Regno Unito, di almeno 5 000 kg di semi di colza e di ravizzone è tenuto a dichiarare, entro e non oltre il 2 febbraio, i quantitativi globali detenuti il 31 gennaio 1973, alle ore 24.00, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano detti quantitativi, precisando:

— i quantitativi di semi raccolti nello Stato membro interessato nel caso della campagna 1972/1973, e

— i quantitativi di altri semi.

Articolo 2

1. Per i quantitativi di cui all'articolo 1 che si trovano in un oleificio sono considerati come semi importati, eccezion fatta per i quantitativi per i quali venga dimostrato che sono stati raccolti in detto Stato membro durante la campagna 1972/1973.

2. I quantitativi di cui all'articolo 1 e che non si trovano in un oleificio sono sottomessi, nello Stato membro interessato, alla costituzione di una garanzia, eccezion fatta per i quantitativi per i quali venga dimostrato che sono stati raccolti in detto Stato membro durante la campagna 1972/1973.

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(4) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.

3. La cauzione, di cui al paragrafo 2, è pari per 100 chilogrammi di semi di colza e di ravizzone, il cui peso sia stato determinato in base al metodo di calcolo esposto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi [1]:

— a 12 unità di conto per i semi raccolti in Irlanda

— a 6 unità di conto per i semi raccolti nel Regno Unito.

4. La cauzione può essere costituita, a scelta del richiedente, in danaro o sotto forma di fideiussione rilasciata da un istituto che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

5. La cauzione viene svincolata qualora, entro un termine di 9 mesi dopo la sua costituzione, venga fornita la prova che i semi, per i quali essa è stata costituita:

— sono stati assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71, o

— non possono più beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1204/72.

Articolo 3

L'Irlanda e il Regno Unito comunicano alla Commissione, nel corso del mese di febbraio 1973:

a) i quantitativi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1;

b) i quantitativi oggetto di costituzione della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

I semi di colza e di ravizzone raccolti nella Comunità nella sua composizione originaria, per i quali le formalità doganali d'esportazione verso i nuovi Stati membri siano state adempiute anteriormente al 1° febbraio 1973, sono considerati semi provenienti dai paesi terzi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1